

**Mariotti.** Ma qui non basta l'articolo 10; e poi si tratta di tutt'altra cosa!

**Sorani, relatore.** In tutti questi casi avverrebbe una immediata dichiarazione di fallimento. Ma non basta. I dubbi circa la simulazione dei crediti che, anche non provata subito, si risolverebbe sempre in una censura alla condotta del debitore, varrebbe sempre a persuadere il tribunale per negare al debitore l'omologazione del concordato, perchè nel caso, per lo meno, ne sarebbe imminente.

Inoltre ripeto: o i libri sono in regola, e non ci può essere simulazione di crediti, e frode; o non sono in regola, e il tribunale dichiarerà il fallimento, se c'è sospensione di pagamenti, fino dal bel principio, e prima ancora che si apra la procedura di contestazioni di crediti.

Per queste ragioni la Commissione è dolente di non potere accettare l'emendamento degli onorevoli Mariotti, Cavagnari, Rubini ed altri colleghi.

**Mariotti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Mariotti.** Io mantengo il mio emendamento, perchè, a dire il vero, non sono rimasto convinto dalle osservazioni fatte in contrario dal ministro e dal relatore. O concordato preventivo, o concordato successivo, il dividendo deve essere proporzionato al patrimonio del debitore. Ora la somma ripartita fra i diversi creditori quando è intervenuto il decreto che omologa il concordato, deve essere assicurata ai creditori: ed è strano che si voglia beneficiarne invece il debitore il quale per questa via invece di pagare per lo meno il 40 per cento, che è il minimo stabilito dalla legge, come dicevo prima, pagherà il 30, il 25 e forse ancora meno.

Il concordato preventivo è diretto ad evitare a coloro che non la meritano la vergogna del fallimento, ma non è diretto a sottrarre l'attività del debitore al ceto creditorio. I creditori, quando accettano il concordato preventivo e si contentano del 50 o del 40 per cento, non fanno un grazioso regalo al debitore: se ne contentano perchè non c'è modo di avere di più, e perchè, correndo l'alea del giudizio di fallimento, esso, con le spese, verrebbe a peggiorare non soltanto la condizione del debitore, ma anche la condizione loro.

È per ciò che io mantengo il mio emendamento, il quale è diretto ad evitare soprattutto quel genere di frodi che coloro i quali hanno la modesta pratica degli affari,

sanno essere la forma più comunemente adottata: cioè quella di commercianti immorali che, o falliti o vicini al fallimento, trovano amici che simulano la qualità di creditori, mentre invece non hanno mai avuto alcun rapporto di affari con loro.

**Presidente.** Verremo ora ai voti.

**Indelli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Sono due giorni che discutiamo di questo articolo.

**Indelli.** È la prima volta che io chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Indelli.** Ho seguito attentamente la questione che si è fatta circa l'emendamento Mariotti, e veggio che qui vi sono due questioni da essere chiarite.

La prima è stata discussa ampiamente, la seconda mi pare di no. La prima è questa: bisogna sospendere tutto il dividendo per la pendenza dei crediti riservati. Il ministro ed il relatore hanno detto di no, e sono anch'io della loro opinione.

Ma poi c'è una seconda questione, e per questa è necessario intenderci. Quando si è accantonata una somma per questi crediti contestati, e questi risultassero in tutto o in parte inesistenti, a chi dovrà andare quella somma? Quanto alla prima questione, ripeto, sono d'accordo col ministro e col relatore, perchè anche nello stesso articolo 20 è detto che il tribunale pondererà, farà tutti gli studi possibili e quindi una garanzia l'abbiamo. Infatti in tutte le controversie giudiziali vi possono essere frodi. Ma poi vi è la seconda questione circa la quale non si sono intesi: accantonata questa somma per i crediti contestati, se i crediti in tutto o in parte svaniscono, a chi deve andare? Francamente, per questa parte sono d'accordo del tutto coi firmatari dell'emendamento, perchè in fondo quello che dice l'onorevole Mariotti è di una evidenza meridiana. Voi parlate del 40 per cento complessivo. Ora questo 40 per cento diventa il 20, il 25, il 30 se voi accantonate una somma, e dopo averla accantonata la restituite allo stesso debitore che ha finto di avere altri crediti. Per questa parte, autonomo quanto volete, il concordato preventivo deve sempre informarsi alla regola generale che ciascuno debba rispondere delle proprie azioni, e noi non gli possiamo far godere dei frutti della propria frode, il debitore lucrerebbe sulla propria turpitudine, come dicono i giureconsulti. Quindi sono intieramente con la sostanza dell'emendamento dell'onorevole Mariotti; anzi propongo un sotto-emendamento: cioè